

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

## **RELAZIONE**

Il nostro Paese ha una notevole tradizione nel settore delle libere professioni e tuttora dispone di eccellenti professionisti nei vari campi ove l'apporto di cultura e saperi specialistici, di conoscenze tecniche, di capacità dell'intelletto e dell'ingegno costituiscono l'essenza del servizio professionale; analoga tradizione ha il sistema ordinistico, che comprende e racchiude buona parte delle libere professioni, un sistema predisposto a tutela dei propri iscritti nella tipicità e specificità del lavoro svolto.

In questo campo di attività con alto valore aggiunto si sono verificati fenomeni nuovi, fra loro connessi nell'ambito dell'integrazione europea e del mercato quali:

- la sempre più robusta presenza nel nostro territorio di studi professionali e di società di consulenza di altri Paesi;
- la marcata differenza quantitativa tra l'offerta globale di servizio da parte di professionisti italiani e la relativa domanda di una utenza sempre più orientata verso la qualità del servizio;
- la peculiare asimmetria informativa e la rilevanza dei costi sociali derivanti da prestazioni non adeguate.

Si è dunque posto il problema di scelte innovative al fine di evitare, nell'economia della conoscenza e dello sviluppo, una dipendenza da professionalità straniere; anche il mondo dell'impresa, che deve misurarsi nei mercati internazionali, sottolinea la necessità di sviluppare servizi adeguati e in grado di assistere le aziende nella competizione globale.

D'altra parte la stessa Unione europea è intervenuta più volte ribadendo l'importanza del ruolo svolto dalle attività professionali, ma richiedendo nel contempo più circolazione e libertà nel mercato di tali servizi, più qualità e grande trasformazione dei vincoli nazionali disposti a favore degli organismi professionali in vincoli a favore della collettività degli utenti.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

Il mese scorso anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si sottolinea, come priorità fondamentale, l'esigenza del più ampio e agevole accesso dei consumatori al mercato dei servizi professionali, garantendo qualità e contenimento dei costi.

La proposta che intendo proporre si caratterizza per una ben precisa scelta: conferire agli ordini una identità anche e soprattutto proiettata nell'interesse dell'utenza e del libero mercato.

Per la redazione del testo ci si è avvalsi della preziosa elaborazione realizzata da precedenti Governi e in precedenti legislature, ed essa è stata accompagnata da un'ampia consultazione di ordini, rappresentanze nazionali di associazioni, referenti scientifici e istituzionali (come il Censis ed il Cnel), organismi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori.

La proposta contempera, nell'ambito del sistema, la libertà di accesso alle professioni, salvo i limiti per attività caratterizzate dal contestuale esercizio di funzioni pubbliche, l'autonomia intellettuale e tecnica del professionista, la libertà di scelta da parte del cliente, la tutela dell'utente garantita attraverso il ricorso a strumenti di garanzia per eventuali risarcimenti da responsabilità professionale, le condizioni di esercizio della pubblicità relativa al servizio professionale.

Quanto all'accesso per le professioni intellettuali di interesse generali la proposta contiene numerose innovazioni come ad esempio la introduzione di di meccanismi atti a coniugare la formazione di una idonea professionalità di base con l'agevolazione dell'ingresso di risorse-giovani, uguali ad esempio la possibilità di svolgere il tirocinio anche all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi.

Si è, inoltre, mantenuto l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela e si è conservato il

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

meccanismo del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, anche in rapporto alle cosiddette attività riservate.

Per converso, principi e criteri introducono nuove linee di disciplina concernenti lo svolgimento delle procedure di abilitazione, specie in relazione alla composizione delle commissioni esaminatrici in modo da sottrarla alla prevalente competenza degli ordini, e per garantire la terzietà degli esaminatori e l'oggettività delle valutazioni.

Ampia cura è stata riservata alla struttura organizzativa e ai compiti degli ordini: i loro compiti riguardano la qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti, l'adozione di codici deontologici, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico caratterizzante anche le libere professioni, l'informativa al pubblico delle regole e dei metodi di prestazione dell'attività degli iscritti, il controllo sugli stessi e sulla qualità dell'offerta.

Quanto ai codici deontologici ed al regime disciplinare, nei cui confronti si è manifestata, negli ultimi tempi, si è manifestata una marcata nuova attenzione, occorre sottolineare che questi profili, se adeguatamente soddisfatti, rappresentano una condizione necessaria nel sistema della competitività per garantire in concreto prestazioni adeguate e concrete, senza un eccessivo costo individuale o insostenibili incidenze sugli standard di economia globale. Perciò la proposta che si formula è molto attenta nel delineare i principi cardine dei codici deontologici rivolti a garantire tanto il cliente quanto gli interessi pubblici comunque coinvolti nell'esercizio della professione prevedendo, infine, la esclusione di ogni forma di interdipendenza o sovrapposizione tra incarichi di gestione degli ordini e compiti nelle commissioni di disciplina.

Particolare attenzione è stata rivolta nella interpretazione del punto di arrivo della elaborazione che si era orientata nel riconoscere funzione e spazio operativo alle associazioni professionali, cioè a iniziative di libera e spontanea aggregazione rivolte alla tutela degli interessi professionali e al corrispondente

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

riconoscimento pubblico; il testo che si propone recepisce l'indirizzo, definito "sistema duale", ma lo coordina nell'art. 7 con le scelte di politica legislativa cui la riforma si ispira nella sua complessiva architettura. Le associazioni, però, non sono quelle dirette all'esercizio in comune dell'attività professionale, bensì organismi nei quali si riconoscono, per la tutela della propria identità e specificità, ampie aree professionali, talvolta portatrici di attività emergenti e di forte dinamica nel tessuto sociale, tutte caratterizzate dall'essere attività il cui espletamento non è dalla legge riservato a soggetti che abbiano superato esami di accesso e che siano iscritti ad Ordini ed Albi.. L'obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri iscritti al fine di fornire agli utenti un criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica attraverso la credibilità della associazione; perciò chiedono, attraverso un riconoscimento di tipo amministrativo, una legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali. Ora, perché tale esigenza possa essere accolta, attraverso l'inserimento delle stesse in un apposito registro ministeriale, è necessario richiedere ben precise condizioni concernenti sia l'ambito operativo della platea degli associati sia i compiti svolti e da svolgere nei confronti degli stessi, al fine di fornire all'utenza l'affidamento necessario sulla capacità del soggetto cui è richiesta la prestazione.

La proposta si fa carico di tali esigenze e, nel dettare principi e criteri direttivi, stabilisce che per l'iscrizione in un registro, tenuto dal Ministero della giustizia, le associazioni debbono avere un'ampia diffusione sul territorio e riguardare attività suscettibili di incidere o su diritti costituzionalmente rilevanti o su interessi che per il loro radicamento nel tessuto socioeconomico comportino l'esigenza di tutelare la relativa utenza; non basta: occorre pure che abbiano, nella struttura organica e nella gestione, un assetto trasparente e ispirato alla dialettica democratica, che adempiano efficacemente a compiti di verifica della professionalità dei propri associati, di aggiornamento professionale, di adesione a regole deontologiche la cui violazione comporti la

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

esclusione del prestatore della attività dalla associazione di guisa che l'utenza abbia la relativa informazione al fine di operare una scelta consapevole e una adeguata tutela, in termini privatistici, nei confronti della utilizzazione della appartenenza alla associazione professionale. D'altronde solo così si può riconoscere la capacità di rilasciare attestati di competenza, che perciò vanno emessi sulla base di elementi direttamente acquisiti dall'organismo associativo; in ogni caso, tali attestati non possono non avere un limite temporaneo di durata ed essere subordinati ad un serio riscontro sulla conservazione dei requisiti richiesti ed all'espletamento della formazione permanente.

In conclusione, se è vero che la disciplina delle associazioni professionali si avvicina a quella degli ordini, è altrettanto vero che tra esse e gli ordini vi sono differenze sostanziali: i primi rappresentano quasi articolazioni dello Stato per i compiti cui debbono adempiere nell'interesse pubblico e sono, per gli esercenti determinate professioni, ad iscrizione obbligatoria, mentre le associazioni nascono per favorire la emersione di quelle nuove attività che non sono collocabili all'interno delle professioni già codificate o che riguardano quella parte di attività che possono essere svolte già oggi al di fuori della iscrizione ad ordini e derivano dalla libera iniziativa economica così come libera ne è la partecipazione, salva la utilità, in termini di credibilità, che può derivarne nei confronti della utenza e che, come si è detto, trova la sua ragione nel regime di controlli che viene introdotto: ciò significa che in nessun caso una attività, per lo svolgimento della quale oggi è richiesto un esame di abilitazione e l'iscrizione ad un ordine, potrà essere esplicita in futuro per effetto della sola appartenenza ad una associazione professionale; in secondo luogo, gli ordini hanno la rappresentanza istituzionale dei propri iscritti mentre gli altri organismi hanno soltanto quella associativa-privatistica; in terzo luogo, gli ordini, nella rinnovata fisionomia, svolgono funzioni nel prevalente e diretto interesse dell'utenza, le associazioni le svolgono nel prevalente interesse degli associati e indirettamente per l'utenza.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

Anche il sistema ipotizzato per la creazione ed il funzionamento delle società tra professionisti risente di tale chiara distinzione dal momento che la normativa da emanare sarà specificamente limitata alle professioni comprese nel sistema ordinistico. Questa scelta, che lascia per il resto all'autonomia privata l'opzione per uno dei tipi societari previsti dal codice civile, è imposta dall'esigenza di contenere la disciplina ad hoc e di favorire viceversa l'operatività a mezzo delle ordinarie società di capitali – e non quelle che si propone di istituire, riservate, come si è detto, ai professionisti - nei settori emergenti ove una dinamica imprenditoriale e si rivela più adeguata alle esigenze del mercato dei servizi professionali.

La nuova tipologia societaria richiede che vi possano partecipare soltanto iscritti ai relativi albi nonché, consentendo, al tempo stesso, che, per le sole prestazioni tecniche e con quote minoritarie, possano partecipare anche soggetti non professionisti; è comunque stabilita l'esclusione per le cosiddette attività riservate. Il quadro normativo prevede una ben precisa ragione sociale e una idonea consistenza patrimoniale di cui disciplina i conferimenti, con circoscritto apporto di solo capitale qualificato dalla caratterizzazione di socio-professionista; individua in modo stringente il rapporto tra scelta del socio incaricato della prestazione e ipotesi in cui tale scelta non risulti effettuata dall'utente, precisando il regime di responsabilità; prevede l'iscrizione della società nell'albo ordinistico e le conseguenze anche disciplinari.

E' stata, poi, prevista la possibilità di costituzione di società multidisciplinari, con individuazione dei criteri cui condizionare detta facoltà, la previsione dell'inserimento negli albi relativi alle singole attività esercitate e la disciplina degli effetti di eventuale cancellazione; l'adattamento del regime di responsabilità alla tipologia multidisciplinare, anche in relazione al socio che esplica la prestazione, sia esso individuato o meno dal cliente; si disciplinano gli effetti di un eventuale procedimento civile che coinvolga la società o il singolo socio e le reciproche possibilità di intervento e di difesa; sono stati prefigurati i criteri per i conferimenti nella società multidisciplinare, le

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

caratteristiche e le condizioni; la previsione della riserva delle cariche a soci professionisti in caso di partecipazione di non professionisti.

E' dunque auspicabile che sul progetto, aperto ancora ad ulteriori contributi, si possa realizzare quell'ampia convergenza che possa finalmente consentire la realizzazione di un corpo normativo innovativo idoneo a rispondere alle attese di tanti anni e alle non più eludibili esigenze del mercato europeo e della globalizzazione.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

Art. 1.

*(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport nonché con il Ministro competente per il singolo settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi ed i regolamenti sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4. Per l'adozione delle norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 3.
5. Per la disciplina delle professioni da parte delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge sono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.

Art. 2.

*(Principi e criteri generali di disciplina delle*



Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

*professioni intellettuali).*

1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di utenze, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4:

a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per specifiche eccezioni concernenti le attività professionali caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l'esercizio sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;

b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria a norma dell'art. 8; prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la compatibilità, apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista; prevedere, se l'abilitazione professionale costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo;

c) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione professionale e per il risarcimento del danno ingiusto eventualmente derivante dalla prestazione, anche attraverso l'istituzione di un organismo pubblico cui demandare funzioni di coordinamento di tali attività;

d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;

e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni; stabilire che la pubblicità abbia carattere informativo, non ingannevole, comunque rispettosa della credibilità dell'esercizio professionale, salvo la responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali prescrizioni;

f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;

g) prevedere un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;

*h)* introdurre, per la corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, l'obbligo per il professionista di specificare la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza ad ordini o ad associazioni.

### Art. 3.

*(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).*

1. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:

*a)* disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale ed escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali; prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o dalle università nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;

*b)* mantenere l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, in modo da assicurare

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni;

c) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la riserva in esclusiva dev'essere giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti.

Art. 4.

*(Principi e criteri concernenti gli ordini  
per le professioni intellettuali di interesse generale).*

1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a individuare le attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l'organizzazione in ordini professionali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli iscritti purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di accorpamenti in relazione a categorie professionali analoghe ; prevedere che ad essi spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni;

b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;

c) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, sotto la vigilanza del Ministero competente;

d) disciplinare la composizione e gli organi degli ordini, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella misura necessaria all'espletamento dell'attività ad essi rispettivamente demandate; prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità di riscossione;

f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;

g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei codici deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione delle relative norme tecniche in modo da realizzare il diritto dell'utente ad una prestazione qualitativamente adeguata, sia pure in rapporto alle difficoltà della stessa;

h) demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali e la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni; demandare agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni locali o su materia di interesse locale;

i) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul rispetto delle regole deontologiche;

l) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali la formazione tecnico-professionale dei propri iscritti, l'aggiornamento, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto socio-economico e l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di un'apprezzabile parte del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;

m) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini nazionali.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

Art. 5.

*(Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare).*

1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:

a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli ordini nazionali, di un codice deontologico avente queste finalità : garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione;

b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;

c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;

d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla giurisdizione di appello o comunque innanzi ad organi di secondo grado e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;

e) prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del Ministro competente alla vigilanza o di suo delegato nonché l'esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia, dell'azione disciplinare da parte del predetto Ministro o del pubblico ministero se non titolare dell'azione disciplinare;

f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.

#### Art. 6

*(Principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità previste dall'articolo 1, testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:

a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della compatibilità con la circolazione dei titoli di studio necessari per l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione Europea e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;

b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile con le specificità delle singole professioni;

c) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicando quelle abrogate, anche implicitamente per incompatibilità, da successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel testo unico restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

d) procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Per consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il Governo è autorizzato, nell'adozione dei testi unici

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

ricognitivi di cui al comma 1, ad inserire nel medesimo testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.

#### Art. 7

*(Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute).*

1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire associazioni tra professionisti anche da parte di iscritti ad albi o non esercenti la medesima attività, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, con il limite che, nel caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo albo;

b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

c) prevedere l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero della giustizia delle associazioni tra professionisti ampiamente diffuse sul territorio la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare la collettività degli utenti; prevedere che la registrazione sia disposta dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente per materia e con quello per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini eventualmente interessati;

d) prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base all'evoluzione economica e del mercato, l'effettiva applicazione del codice etico;

e) prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;

f) prevedere modalità idonee ad escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle associazioni di professionisti;

g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del Ministro della giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).

## Art. 8

(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)

1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile;

b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi nonché cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, ad eccezione delle attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria;

c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;

d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta,



Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;

h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;

i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti.

4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it>

professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia di fallimento.

5. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.